

# COMUNE DI FAGAGNA

## Parere del Revisore dei Conti sulla

**Proposta di deliberazione n. 42 del 17/07/2023 di Consiglio Comunale avente per oggetto "Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025 – artt.175 e 193 Tuel".**

La sottoscritta dott.ssa Piovesan Silvia, Revisore dei Conti del Comune di Fagagna nominata con delibera di Consiglio n.6 del 28 gennaio 2022 per il triennio 2022/2025

### **Esaminata**

la proposta di delibera C.C. di cui all'oggetto corredata dagli allegati necessari per la formulazione del presente parere e dalla Relazione redatta dal Responsabile Finanziario del Comune,

### **Premesso che**

- in data 29/03/2023 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 con applicazione di avanzo vincolato per € 714.747,59;
- in data 31/05/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2022 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari a € 2.563.128,66;
- in data 24/07/2023 con determinazione n.38 il Responsabile Finanziario ha rideterminato la composizione del Risultato di amministrazione riallineandolo alle risultanze della certificazione Covid 19 che risulta così composto:

AVANZO ACCANTONATO € 735.428,83

AVANZO VINCOLATO € 949.168,13

AVANZO DESTINATO € 46.054,15

AVANZO LIBERO € 832.447,55

- che alla data del 24/07/2023 risulta ancora da applicare avanzo per € 1.224.500,51 così composto :
- fondi accantonati per euro 664.378,42;
- fondi vincolati per euro 262.756,30;
- fondi destinati agli investimenti per euro 00,00;
- fondi liberi per euro 297.365,79;

### **Tenuto conto che**

l'articolo 193 del D. Lgs 267/2000 (TUEL) prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,*

*n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Inoltre l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che:

*“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.*

#### **analizzata**

la documentazione ricevuta e preso atto che sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui e che si rende necessario l'applicazione di avanzo vincolato e libero per finanziare spese sia di parte corrente che di parte capitale nonché vi è la necessità di applicare avanzo accantonato per la copertura del debito fuori bilancio il cui riconoscimento avverrà con apposita delibera di Consiglio Comunale e per il quale la sottoscritta ha rilasciato parere favorevole in data 26/07/2023 e che il tutto può essere così rappresentato:

**VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (competenza)**

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Maggiori entrate correnti	81.879,90	00,00	00,00
Minori entrate correnti	00,00	00,00	00,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>81.879,90</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Maggiori spese correnti	114.598,91	2.650,00	2.650,00
Minori spese correnti	14.800,77	2.650,00	2.650,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>99.798,14</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
Applicazione avanzo amm.	17.918,24		
<b>VERIFICA EQUILIBRIO</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>

**VERIFICA EQUILIBRIO PARTE CAPITALE (competenza)**

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Maggiori entrate capitale	295.958,00	349.000,00	00,00
Minori entrate capitale	00,00	00,00	00,00
<b>TOTALE ENTRATE CAPITALE</b>	<b>295.958,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>00,00</b>
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Maggiori spese capitale	375.758,00	349.000,00	00,00
Minori spese capitale	00,00	00,00	00,00
<b>TOTALE USCITE CAPITALE</b>	<b>375.758,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>00,00</b>
Applicazione avanzo amm.	79.800,00		
<b>VERIFICA EQUILIBRIO</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>

**preso atto che**

- che con riferimento al **PNRR** l'Ente ha in corso gli interventi come risultanti da Regis e che sul sito <https://questionari.corteconti.it/survey/> è pubblicata la tabella PNRR relativa al questionario della Corte dei conti sul Bilancio di Previsione 2023/2025 da compilarsi con i dati al 30/06/2023 e che il Revisore deve inviare entro il 31/07/2023 e che pertanto viene conservata agli atti;

- che il Revisore ha rilevato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa;
- che, nell'ambito della vigilanza sul controllo degli equilibri finanziari (art. 147-quinquies TUEL) con particolare riferimento ai progetti PNRR, l'Ente è dotato di un proprio sistema di controlli interni in modo da rilevare eventuali tensioni finanziarie e porre in essere le eventuali azioni correttive;

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico:

**visti**

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**verificato**

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023-2025;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione avente per oggetto “Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025 – artt.175 e 193 Tuel” .

Majano, lì 26 luglio 2023

**Il Revisore Unico**

**Dott.ssa Silvia Piovesan**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs 82/2005.*